



## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CASA SORELLA POVERTA' - ODV"**

**Sede, costituzione, durata, oggetto sociale**

### **Art.1) COSTITUZIONE**

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs.n. 117/2017 e successive modifiche l'Associazione denominata " Casa Sorella Povertà" Organizzazione di Volontariato, in sigla denominata " Casa Sorella Povertà - ODV"

### **Art.2) SEDE LEGALE**

L'Associazione ha sede legale in 06049 Spoleto (PG), Via dei Cappuccini n.9 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

### **Art.3) ASSENZA di SCOPO di LUCRO/ DIVIETO di DISTRIBUZIONE UTILI**

L'Associazione non ha fini di lucro.

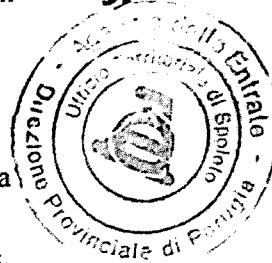
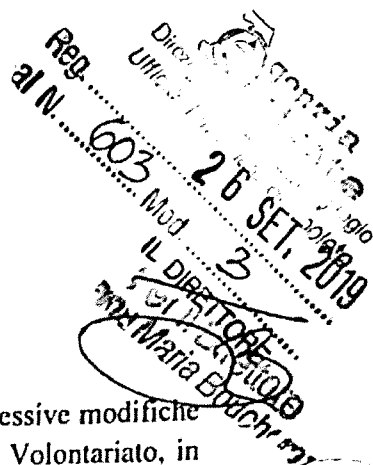
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art.4) FINALITA'**

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare, "CASA SORELLA POVERTA'- ODV" è un luogo che ha come scopo l'accoglienza totalmente gratuita di persone che versano in uno stato di povertà spirituale e/o materiale.

L'Associazione esercita le proprie attività nell'ambito di quelle previste dall'art.5, comma 1, del D.Lgs.n.117/2017. In particolare con riferimento a quanto previsto dalla lettera u) del predetto articolo, in termini di erogazione di servizi a sostegno di persone svantaggiate, ove per persone svantaggiate si intendono persone con particolari situazioni di povertà spirituale e materiale e/o difficoltà familiari e relazionali. E con riferimento a quanto previsto alla lettera a) in termini di attività sociale volta a ridurre le condizioni di





disagio familiare ed individuale, nonché con riferimento alla lettera d) in termini di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

Nell'Associazione possono essere accolte unicamente persone maggiorenni autosufficienti senza patologie gravi e che siano non socialmente pericolose. La metodologia per realizzare lo scopo dell'Associazione è permeata dalla spiritualità francescana attraverso la quale gli operatori si muovono su tre campi di azione: il lavoro, la preghiera, la vita fraterna.

Sono previsti gruppi di lavoro fisico (agricolo, domestico e tutto ciò che possa essere utile al compimento della finalità) e laboratoriale (arte, mestieri, spiritualità etc.). L'orizzonte al quale si orienta Casa Sorella Povertà è la piena realizzazione dell'ospite che avviene nell'incontro personale con Cristo. La direzione spirituale della Casa Sorella Povertà è affidata al direttore della Fondazione Assisi Missio Onlus situata in Via San Francesco n.19 - 06081 Assisi (PG), il quale viene nominato dal Padre Provinciale dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini dell'Umbria ogni tre anni o nell'eventualità che il direttore della Fondazione Assisi Missio Onlus venga sostituito.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art.6 del D. Lgs.n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo Settore anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## **SOCI -VOLONTARI-LAVORO RETRIBUITO**

### **Art.5) SOCI**

L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentata.

La qualifica di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione. I Soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

### **Art.6) LAVORO RETRIBUITO**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art.33 del Codice del Terzo Settore

#### **Art.7) AMMISSIONE dei SOCI - modalità**

Possono diventare soci dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età, nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione
- b) Accettare il presente Statuto e i Regolamenti interni.

Per diventare socio occorre presentare al Consiglio Direttivo dell'Associazione la relativa domanda di ammissione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- Nome e cognome o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo e mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- Dichiarare di aver preso visione ed attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- Prestare il consenso ed impegnarsi ad effettuare un periodo di prova di sei mesi.

Il Consiglio delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione, l'interessato potrà presentare ricorso, entro trenta giorni, all'assemblea ordinaria, la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

#### **Art.8) DIRITTI e DOVERI dei SOCI**

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 10).

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati, regolarmente iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

#### **Art.9) QUOTA ASSOCIATIVA**

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

#### **Art.10) PERDITA della QUALIFICA di SOCIO**

Lo status di socio si perde per :

- recesso
- morosità nel pagamento della quota associativa
- esclusione

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'Associato.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che si mettano, senza adeguata motivazione, in condizione di prolungata inattività. Perdono, altresì, la qualifica di socio per esclusione coloro che, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

#### **Art.11) SOCI VOLONTARI**

Sono **Soci Volontari** tutti coloro che intendono prestare gratuitamente la propria opera in favore dell'Associazione occupandosi dell'attività che indicheranno nella domanda di ammissione e nel successivo accordo di collaborazione.

L'attività dei Soci Volontari all'interno dell'Associazione è ulteriormente divisa nei seguenti settori :

- Bilancio/contabilità
- Organizzazione eventi di beneficenza
- Lavori agricoli e domestici
- Attività di segreteria.

Ogni settore sopra indicato sarà gestito e coordinato nella sua attività da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo, il quale potrà convocare riunioni di gruppo del proprio settore per valutare l'andamento dei lavori.

#### **Art.12) SOCI COLLABORATORI**

Sono **Soci Collaboratori** tutti coloro che, condividendone gli ideali e le finalità, prestano la propria attività professionale a titolo gratuito in favore dell'Associazione.

#### **Art.13) SOSTENITORI**

Sono **Sostenitori** tutti coloro che, condividendone gli ideali e le finalità, danno un loro contributo all'Associazione in termini di donazione o di specifica attività anche non continuativa. I Sostenitori non sono Soci e quindi non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono intraprese dall'Associazione e sono inseriti in un apposito Registro.

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art.14) ORGANI dell'ASSOCIAZIONE**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Organo di controllo, solo se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei Soci o obbligatorio per legge (superamento limiti ex art.30, D.Lgs.n.117/2017)

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art.30, comma 5, del D.Lgs.n.117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2° C.C., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Art.15) ASSEMBLEA dei SOCI : COMPETENZA**

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art.24 del D.Lgs.n.117/2017.

All'Assemblea Ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- Discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- Approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;

- Deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

Il'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

- Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

#### **Art.16) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI**

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, il quale nomina a sua volta, tra i soci, un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea, verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

#### **Art.17) VALIDITA' e PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI**

Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art.21 C.C.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero di soci intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza di almeno  $\frac{1}{4}$  (un

quarto) dei soci aventi diritto di voto in seconda convocazione, da tenersi con almeno un giorno di distanza dalla prima.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo art.30.

#### **Art.18) PRINCIPIO del VOTO SINGOLO**

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art.2538, 2° comma, C.C.

#### **Art.19) CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il Consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e/o il Tesoriere.

#### **Art.20) RIUNIONI del CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Art.21) CONSIGLIO DIRETTIVO : COMPETENZE**

Il Consiglio Direttivo:

- Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- Nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in generale;

- Delibera circa l'ammissione e l'espulsione del socio;
- Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- Delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- Ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

## **Art.22) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportune, rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Vicepresidente.

## **Art.23) PRESIDENTE – RAPPRESENTANZA LEGALE**

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

## **Art.24) IL SEGRETARIO e IL TESORIERE**

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e conserva la relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

## **Art.25) l'ORGANO di CONTROLLO**

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'Organo di controllo elegge nella sua prima riunione, nel suo seno, un Presidente che convoca e presiede le riunioni. L'Organo di controllo potrà anche essere monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art.30, comma 2° C.C. D.Lgs.n.117/2017. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 C.C., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art.2397 C.C. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.n.231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt.30 e 31 del D. Lgs.n.117/2017

## **PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art.26) Il PATRIMONIO e le RISORSE ECONOMICHE**

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) Dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli Associati;
- b) Dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c) Dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) Da rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici;
- f) Dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi/proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini e i limiti consentiti alle Organizzazioni di Volontariato dalla normativa vigente;

- g) Dai rimborsi delle spese, contributi, proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art.6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini e i limiti consentiti alle Organizzazioni di Volontariato dalla normativa vigente;
- h) Da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttive marginali, eventualmente conseguiti dall'associazione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali,
- i) Proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

#### **Art.27) INTRASMISSIBILITA' della QUOTA ASSOCIATIVA**

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

### **SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO**

#### **Art.28) LIBRI SOCIALI e DIRITTO CONSULTAZIONE dei SOCI**

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt.13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro dei Soci
- Registro dei Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione. I Libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'Organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

#### **Art.29) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE**

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi, entrate siano inferiori ad € 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve

contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.  
Il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

#### **Art.30) IL RENDICONTO della RACCOLTA FONDI**

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

#### **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Art.31) Lo SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (trequarti) degli associati.

##### **Art.32) DEVOLUZIONE del PATRIMONIO ad altri ETS**

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del citato D.Lgs.n.117/2017

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Art.33) RINVIO alle LEGGI in MATERIA di TERZO SETTORE**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente



il Segretario

